



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA
FOGGIA

Alla Provincia di Foggia
Settore Assetto del Territorio e Ambiente
protocollo@cert.provincia.foggia.it

e, p.c.

Alla SOLAR ITALY XV
Galleria San Babila, 4
20122 MILANO
solaritaly15srl@legalmail.it

Alla Regione Puglia
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Cl: 34.43.04/1.40

Oggetto: Cod. prat.: 2019/00063/VIA

Conferenza di Servizi - art. 14 c.4 e art. 14-ter legge 241/90 e successive modificazioni - decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 - Procedura di VIA per progetto di Impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di circa 112,7 MWp connesso alla RTN, ubicato nel territorio comunale di Ascoli Satriano (FG), denominato Campo Agrosolare Valle".

Proponente: Solar Italy XV.

PARERE DI COMPETENZA A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI DELLA SOCIETA'

Con nota prot. 15951 del 29.03.2021, acquisita in pari data (ns prot. 2668-A), codesto Settore Assetto del Territorio e Ambiente della Provincia di Foggia ha trasmesso a tutti gli Enti interessati il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 26.03.2021 comunicando di restare in attesa della nuova determinazione del MIBACT a seguito delle controdeduzioni annunciate dalla società e rinviando ad una prossima Conferenza di servizi da tenersi entro i prossimi 30 giorni.

Con pec del 23 marzo 2021 (ns prot. 2417-A del 23.03.2021) la Solar Italy XV S.r.l. ha inviato la "Richiesta di riesame e osservazioni ai pareri ricevuti in I Conferenza dei Servizi".

Questa Soprintendenza ha pertanto proceduto ad esaminare le suddette osservazioni limitatamente alle valutazioni di questo Ufficio prot. 1938 del 09.03.2021 rese in sede di conferenza di servizi dell'11 marzo 2021 e tenendo conto delle modifiche in riduzione apportate al layout di progetto, caricate sul sito



provinciale.

In relazione al nuovo layout, si osserva che l'impianto fotovoltaico in esame pur modificato nella sua estensione, ovvero da una superficie originaria di circa 208 ha a **184 ha** di terreno con destinazione interamente agricola, presenta aspetti pregiudizievoli alla conservazione dei valori paesaggistici e di contrasto con le norme di tutela del PPTR così come rappresentati nel parere prot. 1938 del 09.03 .2021.

In ordine alle osservazioni della proponente, si evidenzia:

1) *“Il Mibact sostiene che la sua analisi riguarderà l'impianto fotovoltaico rispetto alla sua stretta finalità energetica, sostenendo che il piano Agro-Solare proposto dalla proponente è ipotetico.*

A tal riguardo si evidenzia che il MIBACT è tenuto a valutare il progetto nel suo insieme e ove vi fossero degli elementi poco chiari, o non sufficientemente approfonditi, dovrebbe richiedere delle integrazioni alla scrivente e non limitarsi ad escludere dalla valutazione profili attinenti al progetto essenziali per una compiuta valutazione dell'impatto sul paesaggio dell'opera proposta.”

Il parere reso dalla Scrivente, nella parte riguardante l'aspetto sopra richiamato, evidenzia la *“sostanziale analogia ai numerosi altri impianti fotovoltaici in fase di valutazione, sia sul piano dell'occupazione del suolo che dell'impatto paesaggistico”*. Tale considerazione non trova le sue motivazioni nel *“Piano Agro-Solare e ricadute economico occupazionali”*, perché *“l'impossibilità di cogliere il nesso tra l'impianto proposto e l'innovazione agronomica promessa”* fa solo da sfondo al fatto che, sul piano formale e per quanto di competenza, l'impianto agro-solare e un qualsiasi impianto fotovoltaico non mutano nella sostanza i loro impatti percettivi sul paesaggio, né la valutazione di questa Soprintendenza potrebbe basarsi sui modelli di coltura proposti, atteso che i terreni in argomento hanno già destinazione agricola e l'intervento proposto non migliora in tal senso le destinazioni d'uso del suolo ma, al contrario, aumentano la superficie coperta.

2) In merito alla scelta localizzativa dell'impianto, la ditta sostiene che *“non bisogna però dimenticare, come esplicitamente sancito dall'articolo 6 delle NTA del PPTR, che tuttavia le suddette disposizioni, la cui fine è contrastare il consumo di suolo agricolo da parte di grandi impianti fotovoltaici e, in generale, di altri elementi di artificializzazione, non rappresentano prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti, bensì si traducono in meri consigli e orientamenti che gli enti preposti all'accertamento di compatibilità devono seguire nell'effettuare la valutazione dei progetti presentati dai privati.”*

Il parere di competenza, in questo senso, partendo dagli orientamenti e dalle raccomandazioni del PPTR, in particolare da quanto contenuto negli *“Obiettivi di qualità”* e *“Scenario Strategico”* delle *“Schede d'Ambito del Piano Paesaggistico PPTR”* che interessano l'area (Ambito paesaggistico 5.4 Ofanto, Figure paesaggistiche *“La media valle dell'Ofanto”*), negli *“Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi DGR 2122 del 23/10/2012”*, nelle *“Linee guida impianti FER del PPTR (Elab. 4.4.1 Parte 1 e 2)”*, esprime una valutazione discrezionale e di merito, e d'altra parte *“consigli e orientamenti che gli enti preposti all'accertamento di compatibilità devono seguire”* non possono in alcun modo ingenerare automatismi autorizzatori da parte di questo Ufficio.

3) Il riferimento della ditta al fatto che le aree oggetto di intervento sono esterne ai *“paesaggi rurali”* ai sensi del PPTR non è attinente, considerato che la Scrivente ha espresso le sue valutazioni riferendosi al complesso dei caratteri rurali del territorio e delle trame storico-culturali, indipendentemente dall'eventuale inclusione delle aree tra i *“paesaggi rurali”* normati dall'art. 76 delle NTA, co 4 lett.b).

Per quel che riguarda gli impatti cumulativi, la ditta sostiene che: *“l'impianto risulterà poco visibile poiché il terreno è semi-pianeggiante e, laddove non sia già schermato dalla vegetazione esistente,*

dall'ondulazione del terreno o dalle strutture/edifici presenti, grazie alla copertura vegetale lungo la recinzione, costituita da filari di ulivi, sarà possibile mitigare completamente l'impatto visivo, integrando l'impianto nel paesaggio circostante caratterizzato dalla presenza di coltivazioni di ulivi. Inoltre, proprio grazie alla frammentazione dell'impianto in lotti, distanti l'uno dall'altro, l'effetto percettivo e visivo è di un'opera che si integra in maniera cromatica nel paesaggio circostante, pertanto, la caratteristica della frammentazione, segnalata come critica, in realtà risulta avere effetti positivi."

Tali affermazioni non si ritengono condivisibili per una serie di ragioni.

Innanzitutto, occorre considerare il progetto in argomento nell'ambito del più generale quadro territoriale degli impianti FER esistenti e anche solo autorizzati. Emerge come la provincia di Foggia abbia già da anni il primato nazionale del consumo di suolo per quel che riguarda le fonti rinnovabili, quasi esclusivamente ricadenti in aree agricole e pertanto in costante contrasto con tutte le raccomandazioni nazionali e regionali relative all'ubicazione degli impianti. Un fatto, questo, che ha compromesso in modo grave le visuali paesaggistiche e il rapporto tra il suolo e i beni culturali, precisando che l'assenza di interferenze dirette con i singoli beni non rende l'impianto automaticamente assentibile, dato che questa Soprintendenza si esprime considerando il paesaggio secondo un'ottica di insieme culturale stratificato, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 42/2004.

Pertanto, per quanto di competenza di questa Amministrazione **si conferma la valutazione negativa al rilascio del provvedimento di valutazione impatto ambientale da parte della Provincia di Foggia espressa con la nota 1938 del 09.03.2021, che sono da intendersi anche in riferimento al progetto ridefinito a seguito delle riduzioni apportate al layout dell'impianto.**

Inoltre non si ravvisano "proposte di rimodulazione e modifica del progetto, che consentirebbero di superare tale posizione, come previsto dalla L. 241/90", , in quanto sarebbe possibile provvedere a tale incombenza solo "ove l'intervento non sia assolutamente incompatibile con il paesaggio ... qualora, invece, non sia possibile armonizzare l'opera proposta con la tutela del paesaggio, il parere negativo, per logica conseguenza, non conterrà alcuna indicazione di tali modifiche progettuali", essendo "palesamente irragionevole" una interpretazione della norma *de qua* che dia per presupposto "che tutti gli interventi possano essere resi compatibili con il paesaggio" (cfr., in termini, TAR Molise, nn. 398 e 399, del 4 giugno 2013).

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*

Arch. Maria Piccarreta


Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Ida Fini



Il Funzionario Architetto

Arch. Giuseppe Rociola